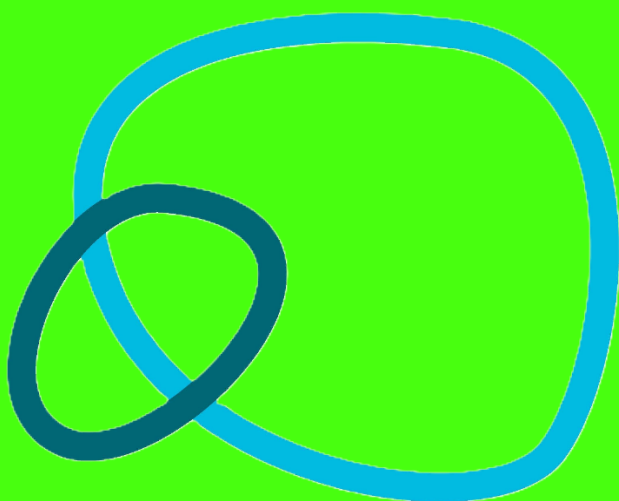


REGOLAMENTO DI ACCREDITAMENTO A FONCOOP DI ENTI E SOCIETÀ DI FORMAZIONE E DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI IVC

Versione del regolamento in vigore da ottobre 2025



PREMESSA

Foncoop - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative e nelle realtà dell'economia sociale e civile - in quanto segue anche detto "il Fondo", eroga contributi a favore delle imprese aderenti per piani concordati di formazione continua aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali.

Le imprese possono presentare i piani formativi direttamente o delegare a ciò una struttura formativa che sia accreditata per il segmento della formazione presso una regione italiana o presso il Fondo stesso.

Il presente Regolamento definisce i criteri di accreditamento che consentono ai seguenti soggetti di operare a livello nazionale attraverso i contributi di Foncoop:

- A. strutture formative **accreditate presso una delle Regioni italiane** per il segmento della formazione continua e/o per i servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC);
 - a. Tali enti, **per le sole attività formative finanziate dal Fondo**, possono operare a livello nazionale come enti proponenti, come enti erogatori e anche come soggetti erogatori dei servizi IVC (qualora in possesso dei requisiti previsti dell'art. 3 comma 3 del REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) EX DMLPS DEL 9 LUGLIO 2024 di Foncoop da autodichiarare);
 - b. **Gli enti accreditati presso una delle Regioni italiane** per il segmento della formazione continua e/o per i servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC) **essendo già in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento** sono da intendersi accreditati a Foncoop, previa registrazione alla piattaforma del Fondo in qualità di Società/Ente di formazione e produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti in corso di validità.
- B. strutture formative **non accreditate** presso alcuna Regione italiana per il segmento della formazione e/o per i servizi IVC che:
 - B.1: desiderino operare in qualità di **Enti Proponenti**;
 - B.2: desiderino erogare formazione in qualità di **titolari di attività formative oggetto di voucher all'interno del catalogo Foncoop**.

Art. 1 - REQUISITI PER ACCREDITARSI COME ENTI PROPONENTI

Le strutture formative che non sono in possesso di un accreditamento regionale e desiderano essere accreditate presso Foncoop debbono possedere i seguenti requisiti:

1. avere nel proprio statuto come fine prevalente la formazione professionale;
2. avere adottato ed efficacemente attuato, ai fini dell'esonero di responsabilità dalla commissione dei reati, un idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.LGS 231/01;
3. applicare per il personale dipendente il contratto nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione e/o procedura equivalente o concorsuale ovvero di non avere in atto un procedimento avviato per la dichiarazione e/o l'accertamento di una di tali situazioni e che tali circostanze non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
5. di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione nei confronti del Fornitore legale/i rappresentante/i, amministratore/i, direttore/i generale/i e direttore/i tecnico o comunque di fattispecie che determinano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni;
6. di non essere destinataria di procedimenti in essere per il reato previsto e punito dall'art. 416/bis del codice penale;
7. essere in regola con le norme che disciplinano l'inserimento al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99 e successive modificazioni e integrazioni;
8. assenza, per i soggetti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, con sentenza pronunciata non più di cinque anni prima o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
9. impegnarsi a utilizzare per le attività formative che intende svolgere locali, aule e strutture conformi alle normative vigenti nelle regioni in cui opera;
10. nel caso il soggetto proponente sia emanazione di enti ai sensi dell'art. 5 della legge 845/78 che recita: "enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo" dichiarazione del soggetto proponente di essere emanazione di uno degli enti previsti con acclusa dichiarazione dell'ente emanante di riconoscere il soggetto proponente come tale;
11. assicurare la predisposizione di una relazione sulla veridicità del bilancio da parte di un organo di controllo (collegio sindacale o revisore dei conti) o in assenza da parte di un soggetto abilitato alla revisione dei bilanci;
12. ai sensi dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 di disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, nonché di capacità tecniche e finanziarie atte a garantire

l'esecuzione delle Attività con organizzazione dei mezzi necessari e con assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi relativi;

13. osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire per la tutela dei lavoratori;
14. in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE" o "GDPR"), di garantire che tutti i dati personali sono trattati esclusivamente per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti agli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, ivi inclusi i dati particolari, come previsto dal Regolamento UE e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy" e, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy").

Il possesso dei requisiti su menzionati può essere autodichiarato a mezzo di Domanda di accreditamento resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (come da fac-simile disponibile sul sito istituzionale del Fondo, sezione Offerta-Accreditamento).

Per i consorzi, che presentano domanda di accreditamento, i requisiti per l'accREDITAMENTO devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.

Possono richiedere l'accREDITAMENTO i soggetti costituiti da almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di accREDITAMENTO, in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 2 - CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI PROPONENTI

I criteri di seguito elencati riguardano esclusivamente gli **Enti non accreditati per il segmento della formazione secondo la competente normativa regionale o nazionale** e che intendano operare in qualità di titolari dei finanziamenti del Fondo.

L'accREDITAMENTO è conseguito dalla struttura formativa che soddisfi i seguenti criteri:

- I. comprovata capacità organizzativa;
- II. aver concluso, o almeno avviato, un percorso pertinente di certificazione del sistema di gestione per la qualità¹;

¹ Gli enti devono aver concluso, o almeno avviato, un percorso di certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a UNI EN ISO -9001 nel settore EA37 o a ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni d'istruzione e formazione o a ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale o a ISO 29991 - Servizi

- III. comprovata esperienza di almeno 5 anni nella formazione continua;
- IV. adeguati curricula dei dipendenti e dei collaboratori fissi che vengano impegnati nei progetti;
- V. struttura amministrativa capace di assicurare la gestione amministrativa e la rendicontazione dei progetti;
- VI. affidabilità economica;
- VII. possesso di strumenti idonei per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il **primo criterio** ha lo scopo di verificare il modello organizzativo della struttura ed è valutato a fronte della presentazione del modello stesso e delle procedure adottate in particolare per la gestione dei piani formativi finanziati.

Il **secondo criterio** è teso ad accertare che l'organizzazione è impegnata a fornire prodotti o servizi di alta qualità, che tiene conto delle esigenze dei clienti e che è orientata al miglioramento continuo.

Il **terzo criterio** è teso ad accertare il possesso di know-how maturato dalla struttura che richiede l'accreditamento in tema di formazione continua ed è valutato a fronte della presentazione di progetti di formazione continua realizzati dalla struttura stessa nel triennio precedente la richiesta. *(N.B. i progetti devono essere conclusi e la struttura deve essere titolare del finanziamento e dimostrare di aver curato la progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti)*, per ognuno dei quali si dovrà specificare:

- titolo del progetto;
- ammontare del finanziamento pubblico eventualmente ottenuto² o entità della commessa privata;
- impresa o imprese beneficiarie;
- descrizione sintetica del progetto, delle principali attività e delle metodologie didattiche utilizzate.

L'insieme delle informazioni fornite sarà valutato dal Fondo e viene ulteriormente richiesto che nell'ultimo triennio:

- siano stati realizzati **progetti di formazione continua di valore complessivo pari ad almeno €100.000;**

di formazione linguistica, o a ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.

² Per le attività a finanziamento pubblico eventualmente svolte dovrà essere indicato l'ammontare del finanziamento concesso, il finanziamento rendicontato e nell'ipotesi che si sia già svolta la verifica amministrativo-contabile da parte dell'ente finanziatore, il finanziamento riconosciuto.

- tra i progetti realizzati siano presenti **almeno 2 progetti destinati a imprese cooperative, enti del terzo settore e/o altre realtà dell'economia sociale e civile**³.

Il **quarto criterio** è teso ad accertare la disponibilità e la qualità delle competenze professionali di cui permanentemente dispone la struttura che richiede l'accreditamento.

Dovranno quindi essere allegati i curricula dei dipendenti e dei collaboratori fissi (per collaboratori fissi ai fini del presente regolamento si intende la risorsa professionale che abbia un contratto con la struttura che richiede l'accreditamento pari o superiore ad almeno metà del tempo di lavoro annuo di un dipendente, quindi almeno 800 ore di lavoro) e i professionisti che lavorano con continuità nei progetti della struttura richiedente.

Dei dipendenti, dei collaboratori fissi o dei professionisti almeno uno deve aver maturato 5 anni di esperienza in qualificate strutture formative o presso la struttura richiedente con l'attribuzione di responsabilità specifiche per la conduzione di progetti di formazione continua.

Inoltre, si richiede che degli altri dipendenti, collaboratori fissi o i professionisti, almeno due abbiano maturato 3 anni di esperienza con specifici incarichi nella conduzione di progetti di formazione continua.

Il **quinto criterio** è finalizzato a valutare le specifiche competenze professionali in campo amministrativo di cui dispone la struttura richiedente nonché le metodologie, le tecniche, gli strumenti utilizzati per la contabilità analitica dei progetti e la loro rendicontazione all'ente finanziatore. La valutazione della capacità amministrativa si rende necessaria in quanto la struttura proponente di un piano finanziato dal Fondo ha l'obbligo di rendicontare i costi sostenuti per la realizzazione del progetto dell'impresa beneficiaria secondo i manuali di gestione delle attività finanziate approvati dal Fondo stesso.

Dovranno essere allegati i curricula del responsabile amministrativo, sia esso dipendente, collaboratore fisso o partner, da cui si evinca almeno una pluriennale esperienza nell'ambito di direzioni amministrative di società formative con specifica esperienza nella rendicontazione di progetti finanziati, e di tutto lo staff amministrativo.

Nel caso in cui l'amministrazione fosse data dalla struttura proponente in *service* a studio professionale o altra organizzazione occorre presentare il profilo della società che presta il servizio dal quale emergano le specifiche esperienze nella rendicontazione di progetti formativi finanziati.

Il **sesto criterio** è finalizzato a conoscere e valutare l'affidabilità economica e il patrimonio della struttura richiedente.

A tal fine la struttura richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

- gli ultimi 3 bilanci approvati o, in caso di enti neocostituiti, composizione del capitale sociale, importo del fatturato alla data della richiesta;
- elenco delle commesse realizzate in ambito formativo;
- almeno una idonea referenza bancaria.

³ Per le sole società neocostituite i requisiti richiesti per il "terzo criterio" possono essere posseduti dal personale responsabile di piano invece che dall'ente da accreditare (in tal caso ogni cambiamento del gruppo di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicato al Fondo che riesaminerà il possesso dei requisiti).

Il **settimo criterio** ha l'obiettivo di accertare che la struttura richiedente conformi le proprie attività al rispetto del D.lgs 231/2007 (e successive modifiche ed integrazioni) con l'obiettivo precipuo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse economiche di provenienza illecita al fine di assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e della libera concorrenza.

SCHEMA VERIFICA ACCREDITAMENTO

Ai fini della corretta predisposizione della documentazione da presentare per l'accreditamento da parte degli Enti o Società di formazione, si riporta il fac-simile dello schema di verifica (check-list) di accreditamento che viene utilizzato per esaminare le pratiche e per controllare che siano rispettati i requisiti richiesti dal presente Regolamento di accreditamento.

SCHEMA DI VERIFICA		
Domanda di accreditamento sottoscritta digitalmente	SI	NO
Dichiarazioni autocertificate previste	SI	NO
PRIMO CRITERIO: valutazione capacità organizzativa dell'Ente		
- Presentazione del Modello Organizzativo e delle procedure per la gestione dei piani formativi finanziati	SI	NO
SECONDO CRITERIO		
- Presenza di sistemi di certificazione di qualità	SI	NO
TERZO CRITERIO: valutazione esperienze dell'Ente		
- Progetti di formazione continua di valore complessivo almeno pari ad € 100.000;	SI	NO
- Almeno 2 progetti destinati ad imprese cooperative, enti del terzo settore o altre realtà dell'economia sociale e civile	SI	NO
QUARTO CRITERIO: valutazione personale impiegato nei progetti		
- Uno con esperienza di almeno 5 anni;	SI	NO
- Due con esperienza di almeno 3 anni.	SI	NO
QUINTO CRITERIO: valutazione gestione e struttura amministrativa		
- CV del responsabile amministrativo con pluriennale esperienza;	SI	NO
- CV dello staff amministrativo;	SI	NO
- Descrizione di idonee metodologie, tecniche e strumenti utilizzati per la contabilità analitica dei progetti e la loro rendicontazione.	SI	NO
SESTO CRITERIO: affidabilità economica		
- Ultimi 3 bilanci approvati (o, in caso di enti neocostituiti, composizione del capitale sociale ed importo del fatturato alla data della richiesta);	SI	NO
- Elenco delle commesse;	SI	NO

- Una idonea referenza bancaria.

SETTIMO CRITERIO: Possesso di strumenti idonei per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari

SI NO

- Struttura organizzativa e componenti, con l'eventuale mansionario per verificare come siano distribuiti ruoli e competenze;
- Sistemi utilizzati per il pagamento dei fornitori e gli incassi.

Art. 3 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO IN QUALITÀ DI ENTI PROPONENTI

Le strutture formative non accreditate presso alcuna regione devono procedere con la compilazione dell'apposito formulario secondo i criteri stabiliti all'art. 2 e della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti generali, di ordine legale, professionale, di integrità e contributivo, richiesti per la partecipazione a procedure pubbliche, da presentare attraverso la piattaforma del Fondo (cfr. manuale di registrazione).

Art. 4 – REQUISITI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI TITOLARI DI ATTIVITÀ FORMATIVE OGGETTO DI VOUCHER ALL'INTERNO DEL CATALOGO FONCOOP

Possono fare richiesta di accreditamento al Fondo in qualità di "enti erogatori" le società che non disponendo di accreditamento regionale o non essendo accreditati al Fondo come enti proponenti desiderino erogare moduli formativi specifici all'interno di piani formativi in qualità di erogatori di voucher.

4.1 Può fare richiesta di accreditamento come soggetto erogatore della formazione chi rientra in una delle seguenti fattispecie:

1. ha un sistema qualità certificato ai sensi di una delle seguenti norme: UNI EN ISO -9001 nel settore EA37 o a ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni d'istruzione e formazione; ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale; ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica; ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.
2. è soggetto riconosciuto quale provider ECM dalla relativa Commissione Nazionale, limitatamente alla relativa offerta formativa di Educazione Continua in Medicina;
3. è autoscuola munita di apposita autorizzazione ministeriale, limitatamente alla relativa offerta di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore;
4. è soggetto accreditato dal Consiglio nazionale di una professione ordinata, limitatamente all'offerta formativa di pertinenza;
5. è partner formativo formalmente riconosciuto da vendor di tecnologie digitale, limitatamente alla relativa offerta;
6. è Istituzione scolastica e Centro provinciale per l'istruzione degli adulti;
7. è Università o Istituto di ricerca pubblico o privato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

4.2 È altresì richiesta, a pena di esclusione della domanda, l'attestazione del possesso dei seguenti requisiti generali, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara:

- il possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni eventualmente previsti dalla normativa per l'erogazione di corsi di formazione;
- che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (legge n. 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che a carico dei soggetti muniti di legale rappresentanza non sussistono sentenze passate in giudicato per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 94, D.Lgs. 36/2023;
- che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e non sussistono circostanze impeditive ai sensi della vigente normativa antimafia;
- che si è in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, Art. 17).

4.3 I requisiti di cui ai commi precedenti devono, a pena di esclusione, sussistere al momento della domanda e permanere per tutta la durata dell'accreditamento.

4.4 I Centri provinciali e le Istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche sono esenti dall'obbligo di attestare i requisiti di cui al punto 4.2.

Art. 5 – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI TITOLARI DI ATTIVITÀ FORMATIVE OGGETTO DI VOUCHER ALL'INTERNO DEL CATALOGO FONCOOP

Devono procedere alla registrazione sulla piattaforma del Fondo nella persona del legale rappresentante; e allegare i documenti secondo le procedure previste dal manuale di registrazione.

Le strutture formative non accreditate presso alcuna regione che intendano accreditarsi in qualità di enti titolari di attività formative oggetto di voucher all'interno del catalogo Foncoop, devono procedere con la registrazione sulla piattaforma del Fondo indicando l'ambito di competenza e allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 4.1 (cfr. manuale di registrazione).

In fase di presentazione delle attività formative da inserire nel Catalogo dell'Offerta Formativa del Fondo verrà altresì richiesto di presentare l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al 4.2.

Art. 6 - VARIAZIONI SOCIETARIE

Nel caso in cui per un ente già accreditato intervenissero cambiamenti societari quali ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo d'azienda, l'accreditamento è conservato laddove venga garantita la continuità del nuovo soggetto rispetto al precedente titolare dell'accreditamento e, antecedentemente alla modifica societaria, ne venga fornita puntuale evidenza.

In particolare, quindi nell'atto costitutivo o altro eventuale atto di acquisizione del nuovo soggetto o del soggetto subentrante deve essere indicato espressamente che tale soggetto ha acquisito le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Il riconoscimento dell'esperienza pregressa a favore del nuovo soggetto e l'eventuale trasferimento dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto saranno decisi sulla base della valutazione della documentazione a supporto della richiesta.

Il nuovo soggetto è tenuto altresì a produrre e inviare tutta la documentazione nuova o da modificare per effetto del trasferimento dell'accreditamento.

Art. 7 - PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Gli enti accreditati in qualità di soggetti proponenti dei piani sono tenuti a inviare al Fondo una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il mantenimento dei requisiti entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza dell'accreditamento.

Gli enti accreditati si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato in sede di richiesta di accreditamento.

Si precisa che qualora il soggetto accreditato non presenti piani formativi al Fondo per 4 (quattro) anni consecutivi e/o non invii le informazioni necessarie alle verifiche annuali dei requisiti di accreditamento, il Fondo sospenderà l'accreditamento stesso e invierà richiesta di chiarimenti. Qualora non pervenissero idonei riscontri nei tempi indicati l'accreditamento verrà ritenuto decaduto.

Art. 8 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento, in tutti i casi, viene invece sottoposto a revoca nei seguenti casi:

- a) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto responsabile, sia sull'accreditamento che sulla gestione delle attività finanziate e/o autorizzate;
- b) il soggetto si viene a trovare in stato di liquidazione, fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa;
- c) nei confronti del legale rappresentante del soggetto è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;

d) il soggetto incorre in violazioni o sanzioni definitivamente accertate da parte dell'INPS, in relazione agli obblighi dei contributi previdenziali.

La revoca dell'accreditamento viene disposta con provvedimento del Cda. Il soggetto cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare piani formativi al Fondo né una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 9 - CONTROLLI

Il Fondo potrà procedere a effettuare verifiche documentali a campione per controllare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per ottenere, variare e/o mantenere l'accreditamento previsto dal presente Regolamento, auto-dichiarati dal Legale Rappresentante dell'Ente al momento della richiesta.

I controlli potranno essere svolti richiedendo documentazione direttamente agli Enti accreditati o ad altri soggetti pubblici.

Art. 10 - NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 27 ottobre 2025.

I soggetti già accreditati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno inseriti nell'elenco degli Enti accreditati previo invio della domanda per il rilascio di un nuovo accreditamento dimostrando il possesso di tutti i requisiti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2025.

In pendenza dell'attività istruttoria espletata dal Fondo gli enti formativi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano in via transitoria l'accreditamento in precedenza ottenuto.

A esito favorevole della valutazione sulla domanda presentata ai sensi del presente Regolamento il Fondo rilascia un nuovo accreditamento, in coerenza con i requisiti dimostrati dall'ente.

A esito negativo della valutazione sulla domanda presentata il Fondo accerta l'intervenuta decadenza dell'accreditamento eventualmente riconosciuto al richiedente ai sensi del precedente Regolamento.

Gli enti formativi che non presentano la domanda di accreditamento nei termini previsti decadono automaticamente dall'accreditamento.